



Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05009

Atto n. 4-05009

Pubblicato il 17 dicembre 2015, nella seduta n. 555
Risposta pubblicata

SAGGESE - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

la categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP) ricomprende docenti con competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidate specifiche mansioni relative alle attività didattiche che si svolgono nei laboratori;

tali attività sono svolte in compresenza di un altro docente della disciplina, avente profilo teorico, ovvero in modo autonomo;

i docenti ITP rappresentano da anni un insostituibile anello di congiunzione tra gli aspetti teorici e quelli pratici dell'insegnamento di talune discipline e sono riconosciuti, anche ai fini economici, dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277;

il testo unico in materia di istruzione, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede che i docenti ITP facciano parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe, anche qualora il loro insegnamento si svolga in regime di compresenza;

tali insegnanti possono far parte, sempre a pieno titolo, delle commissioni per gli esami di Stato, alla pari di tutti gli altri docenti e rappresentando la propria materia con piena autonomia di voto;

essi sono in tutto e per tutto equiparati ai docenti laureati, nei confronti dei quali non sussiste alcuna subordinazione gerarchica;

considerato che:

per diventare docenti ITP è necessario conseguire il diploma, richiesto per la specifica classe di concorso e successivamente iscriversi alle graduatorie;

occorre quindi aspettare la chiamata, in base allo scorrimento delle graduatorie, la cui densità è però particolarmente elevata e ciò rende difficile accedere a tale tipologia di insegnamento;

per conseguire l'abilitazione all'insegnamento è necessario superare un concorso, ma i posti messi a bando nelle ultime tornate sono stati molto limitati;

in alternativa, è possibile svolgere il tirocinio, ma sinora, per le classi di concorso corrispondenti, sono stati attivati solamente i percorsi abilitanti speciali (PAS), riservati a chi ha già insegnato nella materia richiesta;

la situazione descritta ha prodotto un grande numero di precari, cui si vanno ad aggiungere gli esuberanti, che nel solo anno scolastico 2014/2015 sono stati pari a ben 2.929 docenti;

la maggior parte dei docenti in esubero è confluita nella dotazione organica provinciale, senza cattedra e senza sede, ed è costretta a barcamenarsi tra diversi istituti, spesso lontani tra di loro, oltre che dalla rispettiva residenza, con pochissime ore in ciascuna scuola e con compiti di docenza finalizzati a sostituire altri insegnanti di materie scarsamente affini;

ritenuto che:

i titoli di studio di scuola secondaria superiore, conseguiti dai docenti ITP, costituiscono attualmente titolo di accesso alla Tabella C delle classi di concorso, ma secondo i rappresentanti della categoria potrebbero essere considerati abilitativi, ai sensi della direttiva 2005/36/CEE e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva stessa;

il SAESE (sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia), alla luce della presente interpretazione, ha presentato un ricorso gerarchico nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante dei titoli di studio dei docenti ITP,

si chiede di sapere:

come intenda procedere il Ministro in indirizzo in merito al ricorso amministrativo richiamato in premessa;

quali iniziative intenda assumere per tutelare la categoria dei docenti ITP e porre rimedio alla persistente precarietà che la caratterizza, valorizzandone il ruolo.